



*Associazione Generale Cooperative Italiane*

# STATUTO NAZIONALE

## A.G.C.I.

*Approvato dal Congresso nazionale del 21 - 22 giugno 2011*

## ASSOCIAZIONE NAZIONALE

### **ARTICOLO 1 (Definizione dell'Associazione)**

1. L'Associazione Generale Cooperative Italiane - in sigla A.G.C.I. - di seguito denominata anche Associazione – riconosciuta come persona giuridica privata giusto DM 14 Dicembre 1961 ex DLCPS 14.12.1947 n. 1577 è un'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del Movimento Cooperativo Italiano, riconosciuta anche ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile con decreto del Prefetto di Roma.
2. L'Associazione è una organizzazione libera ed indipendente di enti cooperativi ed associazioni mutualistiche nonché di altre associazioni ed enti come previsto nei successivi articoli 3 e 4.
3. Essa opera in favore delle Cooperative, delle Associazioni e degli altri Enti anche non cooperativi - di cui al secondo comma del successivo art. 3 – che sono organismi democratici e che hanno per scopo il miglioramento economico, l'elevazione morale, sociale e culturale dei propri soci.
4. L'A.G.C.I., ispirando la sua azione ai principi del Movimento Cooperativo laico e democratico, costituisce il sistema degli enti associati.
5. Essa promuove la diffusione e lo sviluppo della Cooperazione ispirandosi ai principi della Alleanza Cooperativa Internazionale.
6. Contribuisce alla elaborazione e realizzazione di un progetto generale di sviluppo economico, sociale, civile, riformatore e progressista legato ai sistemi liberi e democratici in collaborazione ed in confronto con le Istituzioni, le forze culturali, sociali e politiche.

### **ARTICOLO 2 (Compiti dell'Associazione)**

1. Sono compiti della Associazione:
  - a) assumere una funzione di orientamento, programmazione e promozione dell'attività degli enti cooperativi ad essa associati;
  - b) impostare e coordinare l'attività di revisione e controllo, ai sensi di legge, sugli enti e le strutture associate;
  - c) promuovere lo sviluppo e la diffusione della Cooperazione nel quadro generale della economia nazionale;
  - d) esercitare l'attività di informazione in favore degli enti associati, a mezzo stampa, o con ogni altro idoneo strumento, sia direttamente che tramite terzi;
  - e) esercitare la rappresentanza del Movimento Cooperativo presso Istituzioni, enti ed organismi statali, comunitari ed internazionali e, per il principio della sussidiarietà, presso tutte le Istituzioni decentrate;
  - f) favorire la costituzione di enti ed istituti di formazione di propria emanazione a tutti i livelli dell'organizzazione ed esercitare l'attività di formazione professionale, qualificazione e riqualificazione degli operatori cooperativi e dei giovani che aspirano ad inserirsi nelle realtà aziendali e nelle strutture della A.G.C.I.;
  - g) esercitare tutte le attività previste da leggi, regolamenti ed atti delle pubbliche Istituzioni italiane, comunitarie ed extra comunitarie;
  - h) promuovere lo sviluppo di rapporti di collaborazione economica, commerciale, finanziaria e culturale tra gli enti cooperativi aderenti, le diverse Organizzazioni cooperative italiane e quelle dei Paesi esteri;

- i) deliberare l'iscrizione degli enti cooperativi alla Associazione coordinandone le attività e organizzandoli nelle Associazioni Territoriali e nelle Associazioni Nazionali di Settore;
- l) esercitare la rappresentanza e la tutela economica e morale, in Italia e all'estero, degli enti cooperativi aderenti;
- m) promuovere l'attività di assistenza legale, fiscale, economica ed aziendale in favore delle Associazioni e degli enti associati;
- n) elaborare proposte legislative e studi per le Istituzioni dello Stato, delle Regioni e della Comunità Europea;
- o) elaborare programmi di intervento economico-finanziario da sottoporre alle Istituzioni regionali, nazionali ed internazionali, in favore degli enti associati;
- p) intraprendere e partecipare ad ogni azione intesa a promuovere la Cooperazione per lo sviluppo dei Paesi emergenti;
- q) promuovere, nel pieno rispetto e con i limiti di legge, la costituzione - diretta o tramite strutture operative a sé riferibili - ovvero la costituzione e/o la partecipazione a società di capitali, anche finanziarie, e/o a consorzi nazionali ed internazionali anche per lo svolgimento di operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali e quanto altro necessario allo svolgimento della propria attività ed al raggiungimento del presente oggetto associativo;
- r) svolgere qualsiasi altra attività in favore degli enti aderenti e per lo sviluppo della A.G.C.I.;
- s) ottenere per il conseguimento delle proprie finalità, contributi e sussidi dalle pubbliche Istituzioni e da enti privati;
- t) promuovere e sviluppare in piena autonomia e nella salvaguardia del ruolo e degli obiettivi propri della A.G.C.I. il rapporto di collaborazione con altre Organizzazioni cooperativistiche sindacali, professionali, dell'imprenditoria privata e pubblica nell'ambito della tutela degli interessi degli enti associati e dello sviluppo dell'Associazione.

### **ARTICOLO 3** **(Adesione all'Associazione)**

1. Possono aderire all'Associazione le società cooperative e loro consorzi, le mutue e le associazioni a carattere mutualistico, costituiti ai sensi di legge nonché, con specifiche modalità regolamentari, le associazioni legalmente riconosciute e le altre realtà imprenditoriali in qualsiasi forma costituite alle quali il Movimento Cooperativo direttamente o indirettamente partecipi o ne abbia il controllo.
2. Possono altresì far parte della Associazione le imprese non cooperative, purché partecipate da cooperative o la cui attività sia finalizzata e correlata agli obiettivi di sviluppo del Movimento cooperativo.
3. I Regolamenti Organizzativo, Amministrativo, di Settore e Congressuale, disciplineranno le modalità e gli effetti della adesione.
4. Gli enti aderenti all'AGCI sono associati di diritto all'Associazione Territoriale competente per territorio e alla Associazione Nazionale del Settore nel quale ciascun ente svolge la principale sua attività.
5. Per "ente di emanazione di AGCI" si intende quello al quale viene attribuita tale qualifica dalla Presidenza nazionale in ragione della valenza strategica dell'attività che lo stesso svolge in favore di AGCI.
6. In sede di prima attuazione di quanto disposto dal precedente comma, la Presidenza nazionale provvederà ad individuare gli enti aderenti che possono fregiarsi di tale qualifica.

#### **ARTICOLO 4 (Procedure di adesione)**

1. Per essere ammessi a far parte dell'Associazione, gli enti di cui all'art. 3 debbono presentare alla sede nazionale, tramite l'Associazione territoriale competente, domanda di ammissione corredata dai documenti previsti dal Regolamento organizzativo. L'Associazione territoriale, quando non coincida con quella regionale, deve trasmettere la domanda all'Associazione regionale competente, entro 30 giorni dal ricevimento corredata del proprio parere. L'Associazione regionale quando riceve la domanda di ammissione sia direttamente che tramite l'Associazione territoriale, deve trasmettere la domanda medesima entro 30 giorni dal ricevimento corredata del proprio parere.”.
2. La Presidenza, sentito il parere dell'Associazione Nazionale di Settore, delibera entro 60 giorni dalla data di ricevimento.
3. Sono ammesse le associazioni di categoria settoriali e intersettoriali con le modalità previste dal regolamento. Per quanto riguarda le richieste di associazioni settoriali, le stesse dovranno essere congiuntamente valutate dall'associazione nazionale di settore e dalla Presidenza nazionale.
4. In caso di pareri contrastanti tra la Associazione Territoriale competente e l'Associazione Nazionale di Settore, il giudizio è demandato alla Presidenza Nazionale che delibererà insindacabilmente entro 90 giorni.
5. Gli “enti di emanazione di AGCI” presentano domanda di adesione direttamente ad AGCI nazionale, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

#### **ARTICOLO 5 (Obblighi a carico degli Associati)**

1. L'iscrizione alla Associazione, oltre alla osservanza delle disposizioni statutarie, dei Regolamenti e delle indicazioni programmatiche, comporta i seguenti obblighi:
  - a) pagamento delle quote associative e contributive nelle misure deliberate dal Congresso e con le modalità previste dal Regolamento amministrativo;
  - b) invio dei bilanci annuali e delle relative relazioni, di pubblicazioni ed atti che illustrino la vita dell'Ente associato anche mediante l'utilizzo delle moderne modalità tecnologiche ed informatiche disponibili;
  - c) accettazione, secondo le norme in vigore, delle procedure e dei tempi fissati per le ispezioni ordinarie e per il pagamento del relativo contributo stabilito dai competenti Ministeri, con le modalità previste nel Regolamento Amministrativo;
  - d) non adesione ad altre Associazioni le cui finalità siano in contrasto con quelle della A.G.C.I.. La contemporanea iscrizione ad altra od altre Associazioni della Cooperazione giuridicamente riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577, convertito in legge n. 302 del 1951, può essere autorizzata a richiesta, e previo parere della Associazione Territoriale e di Settore competenti, dalla Presidenza Nazionale;
  - e) accettazione degli indirizzi di politica generale approvati dal Congresso Nazionale della Associazione.
2. Il recesso dall'Associazione, con atto giuridicamente valido a revocare l'adesione, con preavviso di almeno tre mesi, deve essere comunicato per iscritto ed ha effetto con il 31 dicembre dell'anno in corso nel rispetto dell'art. 24 del Codice civile.
3. Ai fini della vigilanza ordinaria l'ente receduto resta soggetto al controllo revisionale della Associazione fino alla conclusione del biennio entro il quale il recesso si produce ai sensi della vigente normativa.

4. Il mancato rispetto degli obblighi associativi o di specifiche disposizioni della Presidenza Nazionale, può costituire motivo di esclusione, sentiti gli Organi Territoriali e Settoriali, da parte della Presidenza Nazionale.

#### **ARTICOLO 6** **(Sede dell'Associazione)**

1. L'A.G.C.I. ha sede centrale in Roma e la sua struttura si articola in Associazioni Territoriali Regionali, Provinciali o Interprovinciali e Associazioni Nazionali di Settore.

#### **ARTICOLO 7** **(Associazioni Territoriali)**

1. L'AGCI si articola sul territorio attraverso le Associazioni Regionali e, laddove ne ricorrano i presupposti e ne sia stata positivamente valutata l'opportunità dalla Presidenza Nazionale, a seguito di parere favorevole della competente Associazione Regionale, attraverso Associazioni Provinciali o Interprovinciali. In caso di contrasto, decide il Consiglio generale.
2. Le Associazioni Territoriali comunque denominate, hanno responsabilità anche patrimoniali autonome sull'attività svolta e sono rappresentate dai propri organi nominati dai rispettivi congressi nel rispetto delle norme previste dai rispettivi statuti. Se non costituite come persona giuridica privata, esse hanno natura di associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti del codice civile.
3. Le Associazioni Territoriali nell'ambito delle regole organizzative e di governance generali comuni a tutte le Associazioni territoriali e settoriali e nel rispetto dei criteri di massima stabiliti dall'AGCI, sono regolate dai rispettivi statuti e dagli eventuali altri accordi tra gli associati. Le disposizioni di tali Statuti e dei Regolamenti non possono essere contrarie agli indirizzi degli Organismi Nazionali, né alle norme dello Statuto e/o dei Regolamenti Nazionali. Tali Statuti e Regolamenti devono essere approvati dalla Presidenza nazionale.

#### **ARTICOLO 8** **(Denominazione)**

1. Salvo diversa specifica decisione della Associazione Territoriale di concerto con la Presidenza Nazionale, le Associazioni Territoriali assumono la denominazione uniforme:

**“AGCI”**

seguita dalla indicazione del territorio di riferimento.

2. La Presidenza Nazionale si riserva il diritto di revocare l'uso della denominazione e del logo in tutti i casi di inosservanza degli indirizzi politici programmatici fissati dagli Organi Nazionali e/o di un loro uso improprio.

#### **ARTICOLO 9** **(Compiti delle Associazioni Territoriali)**

1. Coerentemente con il processo di decentramento dei poteri e delle funzioni pubbliche, le Associazioni territoriali svolgono sul piano territoriale i compiti dell'Associazione, elaborando anche proposte e progetti nei confronti delle Istituzioni territoriali.
2. Le Associazioni territoriali, pertanto, nel rispetto delle politiche nazionali A.G.C.I. e nell'ambito del territorio di loro specifica competenza:

- a) assicurano la rappresentanza, l'assistenza e la tutela delle cooperative, degli enti e delle Associazioni aderenti, favorendone lo sviluppo anche attraverso il presidio dei flussi normativi e finanziari regionali e l'assolvimento degli scopi dell'AGCI nell'ambito della politica generale, delle deliberazioni e degli indirizzi degli organi centrali;
  - b) elaborano ed attuano la politica organizzativa volta al rafforzamento della base associativa e all'ampliamento della sua presenza in ogni area e settore di possibile sviluppo;
  - c) definiscono la proposta politico sindacale A.G.C.I. e le iniziative conseguenti, quale contributo per la crescita sociale ed economica del territorio di loro competenza;
  - d) concorrono alla definizione delle politiche, dei programmi e delle iniziative degli Enti locali di riferimento;
  - e) assicurano ai sodalizi aderenti, con le modalità più idonee, i servizi necessari e lo svolgimento di ogni altra azione utile all'adeguamento delle strutture, alla qualificazione dei quadri ed all'incremento della competitività delle aziende associate, anche mediante la istituzione, d'intesa con la Presidenza Nazionale, di delegazioni o altra forma organizzativa in grado di garantire ogni concreta interlocuzione con le Istituzioni locali;
  - f) nominano - sentita la Presidenza Nazionale e se del caso i responsabili nazionali di settore - i rappresentanti A.G.C.I. negli Enti e nelle Istituzioni territoriali di loro competenza.
3. Ove le Associazioni Regionali ritengano di articolarsi in Associazioni Provinciali o Interprovinciali, dovranno prevedere statutariamente, o attraverso appositi regolamenti, criteri precisi di ripartizione dei compiti e delle competenze tra tutte le Associazioni, se del caso anche disciplinando i servizi resi da ciascuna Associazione agli enti associati.

#### **ARTICOLO 10** **(Congressi delle Associazioni Territoriali)**

1. Il Congresso delle Associazioni territoriali è convocato in via ordinaria ogni tre anni, nella data e nella località prescelta dall'Organo deliberativo competente, previa autorizzazione della Presidenza Nazionale.
2. I lavori congressuali sono disciplinati da appositi regolamenti congressuali approvati, sulla base di uno schema predisposto in via generale dalla Presidenza Nazionale, dai rispettivi organi deliberativi. Ove le Associazioni Regionali ritengano di articolarsi in Associazioni Provinciali o interprovinciali, i regolamenti congressuali dovranno prevedere anche le regole congressuali di detti ultimi enti ed i criteri di rappresentatività degli associati di base al congresso regionale. Nel caso in cui detti regolamenti non fossero adottati, si applicano le norme del Regolamento congressuale nazionale.
3. Le norme di detti Regolamenti dovranno, altresì, coordinare le attività della Associazione Regionale con quella delle Associazioni Provinciali o Interprovinciali, ove istituite e riconosciute dalla Presidenza Nazionale.
4. I regolamenti territoriali sono approvati dalla Presidenza Nazionale dell'AGCI.

#### **ARTICOLO 11** **(Riconoscimento dell'autonomia decisionale organizzativa patrimoniale e giuridica)**

1. Le Associazioni Territoriali sono tenute a chiedere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del C.C. laddove ne sussistano i presupposti giuridici nonché economico - finanziari; fino al conseguimento del riconoscimento mantengono la loro natura di Associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 C.C..
2. Esse sono rappresentate dai rispettivi Presidenti ed espletano i compiti di rappresentanza degli Enti associati attraverso i propri organismi previsti dai rispettivi Statuti.

3. Le Associazioni hanno propria autonoma amministrazione, completa autonomia decisionale e patrimoniale e rispondono esclusivamente con il loro patrimonio delle proprie obbligazioni. La AGCI Nazionale è soggetto del tutto autonomo e distinto dalle Associazioni Territoriali e non risponde per nessun titolo delle scelte e delle obbligazioni assunte dalle Associazioni Territoriali.
4. L'ordinamento e l'amministrazione delle Associazioni sono regolati dagli Statuti e dai Regolamenti deliberati dalle rispettive assemblee.
5. Le Associazioni Territoriali nei loro Congressi devono istituire un proprio specifico contributo; l'istituzione e la misura del contributo è comunque soggetta ad approvazione della Presidenza Nazionale.

## **ARTICOLO 12** **(Bilanci e controlli)**

1. La Presidenza Nazionale ha diritto di compiere ogni controllo e verifica sul funzionamento, sull'amministrazione e gestione delle Associazioni Territoriali che dovranno avvenire periodicamente e con le forme che saranno indicate nel Regolamento Amministrativo.
2. Le Associazioni territoriali sono tenute ad approvare il rendiconto annuale ed il bilancio sociale entro il 30 Aprile di ciascun anno e a trasmetterli all'A.G.C.I. Nazionale entro i successivi trenta giorni.
3. Le stesse Associazioni sono tenute, inoltre, ad approvare entro il 31 dicembre di ogni anno e a trasmetterlo all'A.G.C.I. Nazionale entro il successivo mese di gennaio, il bilancio preventivo corredato della relazione programmatica.
4. Salvo ed impregiudicato quanto previsto nell'articolo successivo, in caso di violazione delle norme di cui ai precedenti commi 2 e 3, la Presidenza Nazionale può nominare un commissario "ad acta" affinché rediga la bozza di rendiconto e di bilancio e la sottoponga agli organi deputati alla sua approvazione. Le strutture inadempienti all'obbligo sopra indicato, finché perduri lo stato di inadempienza e salva diversa specifica decisione della Presidenza Nazionale, non possono essere destinatarie di alcun intervento di sostegno da parte dell'AGCI nazionale o di altro intervento comunque favorito dalla medesima Associazione.
5. La mancata approvazione del rendiconto e del bilancio anche a seguito dell'intervento del commissario "ad acta" comporta lo scioglimento degli organi e il commissariamento dell'Associazione territoriale secondo le norme dettate dal successivo art. 13.
6. Per quanto non previsto dagli Statuti delle Associazioni Territoriali si applicano le disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Nazionali e delle deliberazioni degli Organismi Nazionali.

## **ARTICOLO 13** **(Scioglimento degli Organi e sospensione degli incarichi)**

1. Indipendentemente dalla facoltà di revocare la concessione di utilizzazione del nome e del "Logo" dell'AGCI, alla Presidenza Nazionale è riservato il potere, anche a tutela degli organismi associati e della più generale organizzazione AGCI, di disporre lo scioglimento degli Organi Collegiali delle Associazioni Territoriali.
2. Questo potere potrà essere esercitato quando le Associazioni Territoriali:
  - a) non provvedano ad adempiere regolarmente a quanto previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti Nazionali;

- b) non svolgano la normale attività;
  - c) vengano meno alla osservanza di norme statutarie, di deliberazioni congressuali, di indirizzi espressi dagli Organi centrali dell'A.G.C.I.;
  - d) si rendano responsabili di irregolare condotta amministrativa e morale;
  - e) rechino pregiudizio all'Associazione od al suo buon nome con attività e comportamenti non consoni alle finalità che essa persegue;
  - f) non raggiungano gli obiettivi percentuali di regolarità contributiva stabiliti dalla Presidenza nazionale.
3. Nel deliberare lo scioglimento la Presidenza Nazionale nomina il Commissario ed eventualmente uno o più Vicecommissari che durano in carica per un periodo non superiore a dodici mesi. Il provvedimento può essere prorogato per motivi eccezionali dalla stessa Presidenza Nazionale per altri dodici mesi.
  4. La Presidenza potrà altresì indicare, all'atto delle suddette nomine, eventuali nominativi di esperti che coadiuveranno l'opera dei Commissari per materie specifiche.
  5. La Presidenza Nazionale può inoltre, ove ricorrano motivi che rendano necessaria o opportuna la salvaguardia degli interessi della Associazione, disporre la sospensione degli eventuali incarichi nazionali di settore o territoriali dei dirigenti degli organi commissariati.
  6. A conclusione del loro mandato i Commissari debbono provvedere alla convocazione dell'Assemblea congressuale per la ricostituzione degli ordinari Organi elettivi dell'Associazione.
  7. Presenteranno inoltre il rendiconto della loro gestione all'assemblea congressuale e alla Presidenza Nazionale A.G.C.I..
  8. Qualora invece la Presidenza Nazionale deliberi la sostituzione del Commissario, il Commissario uscente dovrà presentare il rendiconto della propria gestione al Commissario subentrante.
  9. Per l'assolvimento di determinati atti per i quali le Associazioni Territoriali si siano rese inadempienti, la Presidenza nazionale dell'A.G.C.I. può disporre la nomina di un Commissario "ad acta".

#### **ARTICOLO 14 (Ricorsi)**

1. Avverso il provvedimento di commissariamento è ammesso il ricorso entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso potrà essere proposto:
  - da parte degli organismi interessati al Consiglio Generale;
  - da parte dei singoli dirigenti interessati al Collegio Nazionale dei Proviviri.

<b>ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI SETTORE</b>
--

#### **ARTICOLO 15 (Definizione e compiti)**

1. L'Associazione Generale Cooperative Italiane – in sigla A.G.C.I. – si articola in associazioni Nazionali di settore. Dette associazioni hanno sede presso la sede dell'AGCI Nazionale.
2. Le associazioni nazionali di settore sono promosse dalla Presidenza Nazionale dell'AGCI e collaborano con l'Associazione nella realizzazione delle iniziative politico sindacali dell'AGCI nell'ambito del settore di riferimento.
3. In particolare, le Associazioni Nazionali di Settore:



- a) concorrono alle elaborazioni del programma, per la parte di propria specifica competenza, sia dell'AGCI che delle varie Associazioni territoriali;
  - b) assicurano una diretta collaborazione agli Organi esecutivi delle altre Associazioni facenti parte del "sistema" AGCI, anche al fine di garantire un costante rapporto associativo con i sodalizi del settore;
  - c) aggiornano gli Organi direttivi delle strutture territoriali sulle situazioni dei sodalizi del settore e concorrono a garantire la regolarità contributiva complessiva degli stessi;
  - d) concorrono ad assicurare i servizi necessari al complesso delle cooperative associate.
4. Per le funzioni di settore a livello territoriale e per il raccordo con le politiche di livello nazionale, le cooperative di ciascun settore del territorio, in relazione alla loro consistenza associativa, eleggono uno o più rappresentanti di settore che, svolgendo la funzione di riferimento delle cooperative di settore, partecipano di diritto all'organo deliberativo dell'Associazione Territoriale ed entrano, altresì, a far parte dell'organo deliberativo dell'Associazione nazionale di settore, comunque denominato.
  5. La nomina di rappresentanti di settore negli Enti e nelle Istituzioni di rilevanza territoriale avverrà sulla base del Regolamento nazionale che regola le politiche settoriali. Si applicano le norme di cui al successivo art. 29, primo comma lettera m) per quanto riguarda la decadenza ed il rinnovo delle rappresentanze.
  6. Nel quadro degli interventi delle politiche generali e organizzative dell'A.G.C.I., le Associazioni Nazionali di Settore curano i rapporti con i Settori Nazionali delle altre Centrali cooperative, con le Organizzazioni professionali, imprenditoriali e con le Istituzioni Pubbliche.

#### **ARTICOLO 16**

##### **(Riconoscimento, autonomia decisionale, organizzativa, patrimoniale e giuridica)**

1. Le Associazioni Nazionali di Settore, comunque denominate, sono Associazioni che hanno responsabilità autonome sull'attività svolta e sono rappresentate dai propri organi associativi nominati dai rispettivi congressi nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi statuti. Se non riconosciute come persone giuridiche private, esse hanno natura di associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti del codice civile.
2. Le Associazioni Nazionali di settore nell'ambito delle regole organizzative e di *governance* generali comuni a tutte le Associazioni territoriali e settoriali e nel rispetto dei criteri di massima stabiliti dall'AGCI, sono regolate dai rispettivi statuti e dagli eventuali altri accordi tra gli associati. Le disposizioni di tali Statuti e dei Regolamenti non possono essere contrarie agli indirizzi degli Organismi Nazionali, né alle norme dello Statuto e/o dei Regolamenti Nazionali. Tali Statuti e Regolamenti devono essere approvati dalla Presidenza nazionale.
3. Le Associazioni Nazionali di Settore hanno propria amministrazione e piena autonomia patrimoniale e rispondono con il loro patrimonio delle proprie obbligazioni.
4. Le Associazioni Nazionali di Settore possono istituire a carico degli enti associati, se previsto dai rispettivi statuti, un proprio autonomo contributo aggiuntivo a quello previsto per le generalità degli associati AGCI; l'istituzione e la misura del contributo deve essere approvata dalla Presidenza Nazionale.
5. In caso di contrasto di norme, prevarranno sempre le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti nazionali e comunque delle altre deliberazioni degli Organismi Nazionali.

**ARTICOLO 17**  
**(Denominazione)**

1. Salvo diversa specifica decisione della Associazione Nazionale di settore, assunta di concerto con la Presidenza Nazionale, le Associazioni di Nazionali Settore assumono la seguente denominazione uniforme:

**“AGCI”**

seguita dalla indicazione del settore di riferimento

2. La Presidenza Nazionale si riserva il diritto di revocare l'uso della denominazione e del logo in tutti i casi di inosservanza degli indirizzi politici programmatici fissati dagli Organi Nazionali e/o di un loro uso improprio.

**ARTICOLO 18**  
**(Bilanci e controlli)**

1. Le Associazioni Nazionali di Settore riservano alla Presidenza Nazionale dell'AGCI il potere di compiere ogni controllo e verifica sul proprio funzionamento amministrativo e gestionale.
2. La Presidenza delle Associazioni nazionali di settore, prima di farlo approvare dai rispettivi organi statutari, è tenuta a presentare alla Presidenza nazionale di AGCI la bozza di rendiconto economico e finanziario esponendone i criteri e gli indirizzi di formulazione. La Presidenza nazionale di AGCI si riserva di richiedere le eventuali modifiche necessarie per rendere il rendiconto medesimo coerente con gli orientamenti e le strategie di AGCI.
3. In armonia con quanto disposto dal successivo art. 37 che disciplina l'istituto della contabilità unica di AGCI attraverso la costituzione dell'Ufficio Amministrazione unico, la gestione contabile delle Associazioni nazionali di settore è condotta dallo stesso Ufficio che provvede a redigere annualmente distinti rendiconti che saranno sottoposti all'approvazione dei competenti organi deliberativi di ogni Associazione nazionale di settore entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Le stesse Associazioni, sempre nel caso in cui dispongano di risorse finanziarie autonome o specificamente destinate dall'AGCI nazionale, sono tenute ad approvare entro il 31 dicembre di ogni anno e a trasmetterlo all'A.G.C.I. Nazionale entro il successivo mese di gennaio, un bilancio preventivo per l'anno successivo corredato della relazione programmatica.
5. Salvo ed impregiudicato quanto previsto nell'articolo successivo, in caso di violazione delle norme di cui sopra, la Presidenza Nazionale può nominare un commissario “*ad acta*” affinché, in luogo degli organi inadempienti, rediga la bozza di bilancio e la sottoponga agli organi deputati alla sua approvazione. In ogni caso, finché perduri lo stato di inadempienza agli obblighi sopra indicati, e salva diversa specifica decisione della Presidenza Nazionale, non possono essere destinatarie di alcun intervento di sostegno da parte dell'AGCI nazionale né di altro intervento comunque favorito dalla medesima Associazione.
6. La mancata approvazione del rendiconto e del bilancio anche a seguito dell'intervento del commissario “*ad acta*” comporta lo scioglimento degli organi e il commissariamento dell'Associazione Nazionale di Settore secondo le norme dettate dal successivo art. 19.
7. Per quanto non previsto dagli Statuti delle Associazioni Nazionali di Settore si applicano le disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Nazionali e delle deliberazioni degli Organismi Nazionali.

**ARTICOLO 19**  
**(Scioglimento degli Organi e sospensione incarichi)**

1. Indipendentemente dalla facoltà di revocare la concessione di utilizzazione del nome e del “Logo” dell’AGCI, alla Presidenza Nazionale è riservato il potere, anche a tutela degli organismi associati e della più generale organizzazione AGCI, di disporre lo scioglimento degli Organi Collegiali delle Associazioni Nazionali di settore.
2. Questo potere potrà essere esercitato quando le Associazioni Nazionali di settore:
  - a) non provvedano ad adempiere regolarmente a quanto previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti Nazionali;
  - b) non svolgano la normale attività;
  - c) vengano meno alla osservanza di norme statutarie, di deliberazioni congressuali, di indirizzi espressi dagli Organi centrali dell’A.G.C.I.;
  - d) si rendano responsabili di irregolare condotta amministrativa e morale;
  - e) rechino pregiudizio all’Associazione od al suo buon nome con attività e comportamenti non consoni alle finalità che essa persegue.
3. Si applicano anche alle Associazioni Nazionali di Settore - in quanto compatibili - le norme relative al commissariamento ed agli eventuali ricorsi ai Probiviri previste per le Associazioni Territoriali dai precedenti artt. 13 e 14.

**ORGANI**

**ARTICOLO 20**  
**(Organi)**

1. Sono Organi della Associazione:
  - a) il Congresso Nazionale;
  - b) il Consiglio Generale;
  - c) la Presidenza Nazionale;
  - d) il Presidente;
  - e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - f) il Collegio dei Probiviri.

**CONGRESSO NAZIONALE**

**ARTICOLO 21**  
**(Composizione)**

1. Fatto salvo il diritto degli aderenti ad AGCI di partecipare direttamente con il rappresentante legale, il Congresso Nazionale è composto dai rappresentanti designati da apposite assemblee regionali nel rispetto di criteri che tengano conto della valenza sociale e della importanza economica degli enti associati, secondo le modalità che sono stabilite dal Regolamento Congressuale.
2. Gli enti di emanazione di AGCI aderenti partecipano direttamente attraverso il legale rappresentante o suo delegato.
3. Il Congresso Nazionale elegge nel proprio seno l’Ufficio di Presidenza che presiede e dirige i lavori dell’Assemblea Congressuale, le Commissioni per la verifica dei mandati ed altre Commissioni che risultassero utili per lo svolgimento dei lavori congressuali.

## **ARTICOLO 22** **(Compiti)**

1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberativo della A.G.C.I.
2. Sono compiti del Congresso Nazionale:
  - a) approvare la relazione congressuale del Presidente Nazionale;
  - b) formulare l'indirizzo generale dell'attività della Associazione e determinare, su proposta della Presidenza uscente, l'importo della quota d'iscrizione, l'importo della quota associativa annuale, nonché la misura percentuale per la determinazione della quota contributiva ed il relativo tetto massimo. I predetti importi hanno validità triennale, salvo quanto previsto dall'Art. 27 lettera d) e dal Regolamento Amministrativo per quanto riguarda gli Enti, le Associazioni e le imprese a carattere non cooperativo;
  - c) decidere sulle modificazioni dello Statuto: in tal caso è necessario siano presenti all'Assemblea rappresentanti titolari di almeno tre quinti del totale dei voti attribuiti agli enti associati ammessi all'assemblea stessa a norma del Regolamento Congressuale. Le deliberazioni relative debbono essere prese con il voto favorevole della maggioranza del totale dei voti attribuiti ai rappresentanti presenti, purché in numero non inferiore ad un terzo dei voti attribuiti agli enti presenti o rappresentati all'atto dell'insediamento dell'Assemblea;
  - d) stabilire il numero ed eleggere i componenti elettivi del Consiglio Generale;
  - e) eleggere il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri i quali tutti restano in carica tre anni e sono rieleggibili;
  - f) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio secondo le norme di legge. In tal caso occorre il voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti attribuiti agli Enti Associati ammessi alla relativa assemblea secondo il regolamento congressuale.

## **ARTICOLO 23** **(Convocazione ordinaria, quorum e maggioranze)**

1. Il Congresso Nazionale è convocato in via ordinaria ogni tre anni, alla data e nella località prescelta dal Consiglio Generale.
2. L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione se sono presenti i rappresentanti titolari della maggioranza dei voti attribuiti ai rappresentanti degli enti associati ammessi alla assemblea secondo il Regolamento Congressuale; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei rappresentanti degli enti associati e dei voti loro attribuiti conformemente al Regolamento Congressuale, salvo che per deliberare sulle modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione per le quali deve esserci una presenza secondo quanto previsto dall'art. 22, lettere c) e f).
3. Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza assoluta dei voti attribuiti ai delegati presenti salvo il disposto dell'art. 22.

## **ARTICOLO 24** **(Convocazione straordinaria)**

1. Il Congresso Nazionale può essere convocato ogni qualvolta il Consiglio Generale lo deliberi.
2. Il Consiglio Generale dovrà altresì convocare entro 30 giorni il Congresso Nazionale, da tenersi in ogni caso entro 60 giorni dalla convocazione, quando lo richiedono direttamente con apposita domanda motivata gli enti associati rappresentanti almeno un decimo del numero complessivo degli enti aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente, o più di cinque Associazioni Regionali, che rappresentino almeno un terzo dei voti congressuali espressi.

**ARTICOLO 25**  
**(Relazione e ordine del giorno)**

1. Ad ogni Congresso dovrà essere presentata, a cura del Presidente Nazionale, la relazione politica e programmatica.
2. La relazione e l'ordine del giorno saranno trasmessi alle Associazioni Territoriali ed alle Associazioni Nazionali di Settore nei 45 giorni precedenti la data fissata per il Congresso e divulgati, tramite loro, agli enti aderenti.
3. Le Associazioni Territoriali e le Associazioni Nazionali di Settore potranno chiedere l'inserimento nell'ordine del giorno di altri argomenti comunicandoli alla Presidenza della Associazione almeno quindici giorni prima del Congresso.
4. La Presidenza delibererà sulla loro ammissibilità.

<b>CONSIGLIO GENERALE</b>
---------------------------

**ARTICOLO 26**  
**(Composizione ed elezione)**

1. L'elezione dei componenti il Consiglio Generale da parte del Congresso avviene, di regola, su presentazione di liste ed applicazione del criterio proporzionale in ragione dei voti dalle stesse liste conseguiti secondo le modalità fissate dal Regolamento Congressuale.
2. Almeno il 60% dei membri del Consiglio Generale deve essere costituito da dirigenti di enti cooperativi associati.
3. Qualora in sede congressuale non vengano presentate liste distinte l'Assemblea procederà all'elezione dei componenti il Consiglio Generale mediante votazione di una lista unica.
4. Il Consiglio Generale è composto:
  - a) da un numero di membri fissato dal Congresso ed eletti da questi secondo le modalità anzidette;
  - b) dai Presidenti delle Associazioni Territoriali e delle Associazioni Nazionali di Settore pro-tempore, qualora non eletti, o dai rispettivi Vice Presidenti o delegati, in modo da assicurare comunque la rappresentanza di tutte le strutture territoriali e settoriali;
  - c) da personalità che per competenza ed esperienza possano dare un contributo allo sviluppo del Movimento cooperativistico;
  - d) dai rappresentanti dell'A.G.C.I. Nazionale negli enti ed Istituzioni che non ne facciano già parte ad altro titolo;
  - e) dai rappresentanti di Enti, Associazioni o Imprese di natura non cooperativa di cui all'art. 3.
5. I componenti di cui alle lettere c), d), ed e) hanno voto consultivo.
6. Il nuovo Consiglio Generale provvederà seduta stante a riunirsi per l'elezione del Presidente e, su proposta di questi, alla determinazione del numero e alla elezione dei componenti la Presidenza Nazionale, che non dovrà superare il numero di nove, tra cui i Vice Presidenti di cui uno con funzioni vicarie.
7. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri e sempre che permanga in carica la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro cooptazione.

## **ARTICOLO 27** **(Compiti)**

1. Compiti del Consiglio Generale sono:
  - a) eleggere il Presidente nazionale dell'Associazione come previsto dal comma 6 del precedente art. 26 e, su sua proposta, alla determinazione del numero e alla elezione dei componenti la Presidenza nazionale che non dovrà superare il numero di nove, tra cui i Vice Presidenti di cui uno con funzioni vicarie, nonché in ogni altra occasione in cui il Presidente venga meno per dimissioni o per qualsiasi altra causa compresa la sfiducia espressa con deliberazione da parte del Consiglio generale medesimo anche su proposta della Presidenza nazionale;
  - b) approvare i bilanci preventivi e i rendiconti economici e finanziari dell'Associazione;
  - c) verificare l'attuazione delle direttive congressuali e ove necessario adattare alle nuove realtà;
  - d) deliberare, su proposta della Presidenza Nazionale e con le maggioranze di cui al successivo punto d), gli adeguamenti alle contribuzioni che si rendessero necessari per sopravvenute circostanze;
  - e) approvare i Regolamenti Nazionali. Per la loro approvazione e per le modificazioni il Consiglio Generale è validamente costituito con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti in prima convocazione e con la maggioranza assoluta dei suoi componenti in seconda convocazione;
  - f) convocare il Congresso Nazionale sia in sessione ordinaria che straordinaria nonché l'Assemblea nazionale annuale fissandone l'ordine del giorno e stabilendone la data e la sede;
  - g) deliberare in caso di urgenza sulle materie di competenza del Congresso con l'obbligo di sottoporre le deliberazioni alla ratifica dello stesso; quando si tratta di modifiche da apportare alle norme dello Statuto Nazionale, per motivi di urgenza determinati da esigenze derivanti da nuove normative o da prescrizioni o richieste delle Istituzioni debbono essere applicate le maggioranze di cui alla precedente lett. e);
  - h) deliberare sui ricorsi presentati da organismi interessati ai provvedimenti di commissariamento. Il ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento di commissariamento;
  - i) deliberare, su proposta della Presidenza Nazionale, l'elezione, la revoca e la decadenza di uno o più membri del Collegio dei Revisori dei Conti nei casi previsti dal presente Statuto;
  - j) deliberare il reintegro del Collegio dei Probiviri, su proposta della Presidenza Nazionale, nel caso previsto dal presente Statuto;
  - l) indire referendum tra gli enti aderenti su questioni di particolare interesse per il Movimento Cooperativo.
2. Il Consiglio generale, all'inizio di ogni seduta, provvederà a nominare un segretario verbalizzante anche al di fuori dei propri componenti.
3. Il verbale di ogni seduta redatto come disposto al precedente comma 2, deve essere approvato dal Consiglio generale prima di essere trascritto.

## **ARTICOLO 28** **(Convocazioni)**

1. Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta la Presidenza Nazionale lo ritenga opportuno.
2. L'avviso di convocazione delle riunioni con ordine del giorno deve essere spedito ai componenti il Consiglio Generale almeno dieci giorni prima, anche a mezzo posta elettronica.
3. Il Consiglio Generale, salvo che non sia diversamente disposto nel presente Statuto, è validamente costituito con la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

4. Il Presidente convoca il Consiglio Generale quando ne è fatta richiesta scritta da almeno un quarto dei suoi componenti aventi diritto di voto; la richiesta deve essere corredata dall'elenco degli argomenti da trattare.
5. Il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri assistono alle riunioni del Consiglio Generale.
6. I componenti il Consiglio Generale rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Se venissero a mancare per dimissioni, decadenza o altre ragioni i consiglieri eletti dal Congresso, alle loro sostituzioni provvede per cooptazione il Consiglio Generale.

## **PRESIDENZA NAZIONALE**

### **ARTICOLO 29 (Composizione e compiti)**

1. Compiti della Presidenza Nazionale sono:
  - a) deliberare i bilanci preventivi e i rendiconti economici e finanziari dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale;
  - b) deliberare sulle spese e sui contratti che impegnino l'Associazione in forma pluriennale;
  - c) deliberare in caso di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio Generale con l'obbligo di sottoporre le deliberazioni alla ratifica dello stesso;
  - d) fissare le indennità di carica degli Organi della Associazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio Generale assieme ai propri bilanci;
  - e) deliberare la percentuale minima di regolarità contributiva che ogni Associazione territoriale dovrà rispettare nonché la eventuale ripartizione delle contribuzioni tra le strutture della Associazione e delle sopravvenienze percepite a qualunque titolo;
  - f) deliberare sulle operazioni immobiliari utili al perseguimento delle finalità della Associazione;
  - g) sovrintendere alla pubblicazione dell'organo ufficiale di stampa e a tutte le pubblicazioni della Associazione nominandone il direttore;
  - h) approvare, pur nel rispetto della loro autonomia organizzativa e patrimoniale, gli Statuti, i Regolamenti e la istituzione di contribuzioni proprie da parte delle Associazioni Territoriali e delle Associazioni Nazionali di Settore;
  - i) deliberare, su proposta del Presidente, sulle politiche del personale, la pianta organica, e la nomina del Direttore Generale degli Uffici della Sede Nazionale dell'A.G.C.I e l'assunzione del personale fissandone attribuzioni, mansioni ed emolumenti nel rispetto dei contratti nazionali di lavoro;
  - l) deliberare sulla instaurazione di rapporti con gli Organismi cooperativistici degli altri Paesi e sulla adesione alle Organizzazioni cooperativistiche internazionali;
  - m) provvedere su proposta del Presidente alla nomina dei rappresentanti della Associazione presso Istituzioni ed enti di natura economica sia pubblici che privati di rilevanza nazionale in cui essa debba essere rappresentata; i rappresentanti nominati ai sensi della presente lettera decadono automaticamente dalla carica quando vi sia rinnovo degli organi associativi a seguito di celebrazione del Congresso nazionale, nonché quando i rappresentanti medesimi dovessero decadere, per qualsiasi motivo, dalle cariche statutarie associative e, infine, quando venga a mancare la fiducia della Presidenza nazionale; in tali casi, la Presidenza nazionale provvede al rinnovo delle nomine, su proposta del Presidente;
  - n) deliberare con precisa motivazione e nel rispetto del diritto di ciascuno alla difesa, la sospensione delle attività associative, anche cautelativa, la revoca degli incarichi e la esclusione dalla Associazione, nei confronti dei Dirigenti Nazionali e periferici che non osservino le norme dello Statuto e dei Regolamenti e l'indirizzo politico e morale della Associazione o che si rendano responsabili di gravi inadempienze rispetto ai compiti od alle funzioni loro attribuite a qualunque livello della Associazione. È fatto obbligo alla Presidenza Nazionale di deliberare

la immediata sospensione dei dirigenti degli enti associati per i quali sia in corso una imputazione che comporta il rinvio a giudizio per atto o fatto che coinvolga la loro specifica responsabilità nella gestione degli enti stessi;

- o) coordinare le politiche e le strategie delle Associazioni Territoriali e delle Associazioni Nazionali di Settore;
  - p) attribuire la qualifica di “ente di emanazione di AGCI”.
2. La Presidenza nazionale, all’inizio di ogni seduta, provvederà a nominare un segretario verbalizzante anche al di fuori dei propri componenti.
  3. Il verbale di ogni seduta redatto come disposto al precedente comma 2, deve essere approvato dalla Presidenza nazionale prima di essere trascritto.

## IL PRESIDENTE

### ARTICOLO 30 (Rappresentanza e compiti)

1. Il Presidente, che può essere eletto per non più di tre mandati consecutivi, rappresenta l’Associazione, ha la firma sociale, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Generale e della Presidenza Nazionale e vigila sull’attuazione dei deliberati degli Organi della Associazione.
2. Firma tutti gli atti ufficiali dell’Associazione ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed amministrativa in qualunque sede e grado di giurisdizione.
3. Inoltre il Presidente:
  - a) sovrintende al funzionamento degli uffici nazionali sia nella gestione dei servizi interni, che nella gestione delle politiche esterne e di rappresentanza;
  - b) in caso di urgenza, sentiti i Vice Presidenti, provvede alla erogazione delle spese entro il limite di € 10.000,00 per volta e all’autorizzazione dei relativi contratti salvo ratifica da parte della Presidenza nazionale;
  - c) sovrintende e coordina il funzionamento delle società nazionali di emanazione A.G.C.I. che erogano servizi specialistici;
  - d) sovrintende ed indirizza le politiche di sviluppo organizzativo, settoriale e territoriale; ogni qualvolta si presenti la necessità di approfondire temi di particolare rilevanza territoriale e/o settoriale, può convocare una riunione consultiva di tutti i Presidenti delle Associazioni territoriali e nazionali di settore che assume la denominazione di “Comitato dei Presidenti”;
  - e) predispose la bozza di bilancio di previsione e di rendiconto consuntivo da sottoporre all’esame della Presidenza nazionale;
  - f) decide, solo in caso di urgenza, sentiti i Vice Presidenti, sulle materie di competenza della Presidenza Nazionale, di cui al precedente art. 29, comma 1, lettere i), con l’obbligo di sottoporre le relative decisioni alla ratifica della Presidenza stessa;
  - g) svolge tutte le operazioni immobiliari e finanziarie deliberate dalla Presidenza Nazionale;
  - h) svolge tutte le operazioni bancarie deliberate dalla Presidenza nazionale compresa l’apertura di conti correnti presso istituti di credito o enti finanziari anche in affidamento e quant’altro connesso;
  - i) assume la diretta responsabilità della comunicazione;
4. Il Presidente può delegare le funzioni di cui ai precedenti commi 1 (ultima frase) e 3, in via temporanea o permanente, ai componenti della Presidenza nazionale. Tali deleghe devono essere comunicate alla Presidenza nazionale. Lo stesso Presidente ha il potere di revocare le deleghe riferendone alla Presidenza nazionale.



5. In caso di impedimento o assenza del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente vicario.
6. In caso di dimissioni, revoca o cessazione del Presidente per qualsiasi motivo, il Vice Presidente Vicario convoca entro 30 giorni il Consiglio Generale, per l'elezione del nuovo Presidente.
7. I delegati nelle funzioni di competenza del Presidente riferiscono allo stesso in modo tempestivo in ordine all'esercizio delle deleghe ricevute.

## **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **ARTICOLO 31 (Composizione e compiti)**

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dal Congresso: essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Il Collegio dei Revisori elegge nel suo seno il proprio Presidente.
3. Nel caso di dimissioni, decadenza, revoca o cessazione di uno o più componenti, il Collegio viene ricomposto dal Consiglio Generale.
4. Spetta al Collegio dei Revisori vigilare sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, curando l'osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti, nonché delle deliberazioni del Congresso e degli Organi dell'Associazione.

## **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

### **ARTICOLO 32 (Composizione e compiti)**

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi e due supplenti nominati dal Congresso. Esso nel suo seno elegge il Presidente. I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Nel caso che il Collegio dei Probiviri si riduca per qualsiasi motivo a meno di tre membri, il Consiglio Generale, su proposta della Presidenza Nazionale, provvede al reintegro.
3. Il Collegio dei Probiviri si insedia a seguito del ricorso degli interessati ed esamina le controversie insorte tra l'Associazione e gli Enti associati ovvero tra questa ed i Membri degli Organi delle Associazioni Territoriali o di Settore, con poteri di bonario compositore.
4. Nel pieno rispetto del contraddittorio, delle esigenze delle parti in contenzioso e dell'esigenza imprescindibile della unitarietà di indirizzo e di scopi politico-sindacali, il collegio manifesta le sue determinazioni entro novanta giorni dal suo insediamento.
5. La presentazione dei ricorsi non sospende l'efficacia degli eventuali provvedimenti impugnati.

6. Ove il ricorso sia proposto avverso provvedimenti relativi a fatti per i quali sia in corso un procedimento penale (o un procedimento penale sopraggiunga al procedimento di composizione in atto) il Collegio deve sospendere il procedimento sino alla definizione del procedimento penale.

## **ASSEMBLEA NAZIONALE ANNUALE**

### **ARTICOLO 33 (Assemblea nazionale annuale)**

1. Gli enti cooperativi aderenti ad A.G.C.I. terranno ogni anno una Assemblea nazionale con l'obiettivo di approvare le linee generali della politica associativa che sia frutto di un confronto fra tutte le realtà territoriali e settoriali dell'Associazione stessa.
2. L'Assemblea nazionale annuale si conclude con l'approvazione di una mozione che funga da guida per l'elaborazione delle politiche associative sia a livello nazionale, territoriale e settoriale.
3. L'Assemblea nazionale è convocata dal Consiglio generale che ne fissa il tema conduttore nonché l'ordine del giorno e la sede.
4. All'Assemblea nazionale annuale partecipano con diritto di voto i Presidenti degli enti aderenti o loro delegati, che siano in regola con le contribuzioni nazionali, territoriali e revisionali.

## **NOMINE NEGLI ENTI ESTERNI**

### **ARTICOLO 34 (Affidamento incarichi di rappresentanza)**

1. Gli incarichi di rappresentanza dell'A.G.C.I. negli Enti esterni, istituzionali e non, devono essere uniformati a criteri di professionalità ed a specifiche competenze.
2. Nell'affidamento degli incarichi la Presidenza Nazionale deve tener conto prioritariamente in ogni caso delle esigenze di funzionalità e di efficienza dell'Associazione.
3. Gli incarichi di rappresentanza possono, di regola, essere confermati.

## **PATRIMONIO SOCIALE AMMINISTRAZIONE - BILANCI**

### **ARTICOLO 35 (Patrimonio)**

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è formato:
  - a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà della Associazione;
  - b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate.

2. Del patrimonio della Associazione deve essere tenuto in un apposito registro l'inventario da allegare al bilancio.

### **ARTICOLO 36 (Entrate)**

1. Le entrate sono così costituite:
  - a) dall'ammontare delle quote di iscrizione, associative e dei contributi che gli enti associati devono corrispondere alla Associazione in base alle deliberazioni degli Organi competenti ed alle vigenti norme di Legge;
  - b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
  - c) dalle somme e contributi incassati per atti di liberalità o per qualsivoglia altro titolo.
2. Le quote e i contributi di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

### **ARTICOLO 37 (Esercizio finanziario e bilancio)**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio preventivo deve essere deliberato dalla Presidenza Nazionale e presentato al Consiglio generale entro il 31 dicembre antecedente l'esercizio cui si riferisce.
3. È costituito l'Ufficio Amministrazione unico sia per AGCI che per le Associazioni nazionali di settore che provvede alle registrazioni contabili secondo criteri unitari al fine di rendere confrontabili le risultanze contabili. L'Ufficio Amministrazione unico provvede a redigere distinti rendiconti annuali per AGCI e per ogni Associazione nazionale di settore secondo uno schema unitario.
4. La Presidenza nazionale, dopo che i competenti organi delle Associazioni nazionali di settore hanno approvato il rispettivo rendiconto, provvederà a redigere il "Rendiconto consolidato" che sarà sottoposto all'esame del Consiglio generale entro il 30 giugno di ogni anno.
5. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **SCIoglimento**

### **ARTICOLO 38 (Scioglimento)**

1. In caso di scioglimento dell'Associazione il Congresso Nazionale nominerà tre o più liquidatori determinandone i poteri.
2. Il patrimonio netto sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e/o al Fondo mutualistico di cui agli artt. 11 e 12 della L. 59/1992, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le deliberazioni del Congresso.

## **NORME TRANSITORIE**

### **ARTICOLO 39 (Norme transitorie e finali)**

1. Eventuali modificazioni chieste dai Ministeri competenti per la registrazione del presente Statuto potranno essere apportate dalla Presidenza nazionale e successivamente sottoposte a ratifica del Consiglio generale.
2. Le Associazioni nazionali di settore devono adeguare i rispettivi statuti alle norme contenute negli artt. 18 e 37 del presente statuto.

### **ARTICOLO 40 (Entrata in vigore)**

1. Il presente Statuto entra immediatamente in vigore e di conseguenza le sue norme si applicano per lo svolgimento della sessione congressuale ordinaria che approva lo statuto medesimo.